



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 498

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di sabato 3 settembre 2011

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	22
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	45
---------------------------------	-------------	----

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 498^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 settembre 2011.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

BILANCIO (5^a)

Sabato 3 settembre 2011

Plenaria**576^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) segnala che l'emendamento 1.0.8, in materia di ritardati pagamenti nella Pubblica Amministrazione, approvato nella seduta pomeridiana di ieri, potrebbe comportare conseguenze non desiderabili dal punto di vista del debito pubblico e ritiene pertanto opportuno un approfondimento da parte del Governo e della Commissione, volto a individuare una soluzione che, pur dedicando la necessaria attenzione all'importante problema dei ritardi, salvaguardi i conti dello Stato. Un profilo che potrebbe essere esaminato è quello dell'opponibilità a terzi della cessione dei crediti in questione.

Il senatore MORANDO (*PD*) ricorda che la Commissione si è lungamente confrontata nei mesi scorsi sul tema dei ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione. È dunque importante che si sia infine giunti all'adozione di una decisione sul punto, ma vanno eliminati gli eventuali riflessi sul volume globale del debito pubblico. Invita il Governo a valu-

tare la proposta già formulata dal Partito democratico, che prevedeva la mediazione di una società veicolo costituita presso la Cassa depositi e prestiti.

Il senatore MERCATALI (*PD*), confermata la disponibilità del Partito democratico a collaborare per l'individuazione di una soluzione ai problemi posti dall'emendamento 1.0.8, ricorda che l'ingente quantitativo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione costituisce una forma di indebitamento sommerso di quest'ultima, che deve necessariamente trovare una pronta soluzione.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) afferma che l'emendamento approvato dalla Commissione non comporta effetti sul debito pubblico, ma si limita ad agevolare le imprese nei rapporti con le banche.

Il presidente AZZOLLINI segnala che la questione è all'attenzione della maggioranza e del Governo.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritiene opportuno verificare che l'emendamento 1.77, approvato nel corso della seduta pomeridiana di ieri, non dispieghi effetti negativi sull'azione della Pubblica Amministrazione.

Il senatore PICETTO FRATIN (*PdL*) ritira l'emendamento 14.5.

A rettifica della votazione avvenuta nella seduta pomeridiana di ieri, il presidente AZZOLLINI dispone la rinnovazione della votazione dell'emendamento 1.0.35, che nella scorsa seduta era risultato respinto nonostante il parere favorevole del Relatore e del Governo. L'emendamento 1.0.35 è pertanto posto nuovamente in votazione e risulta approvato.

Il senatore PASTORE (*PdL*), ricordati i problemi emersi in passato, nel corso della procedura «taglia-enti», e ritenendo più efficace una diversa modalità di azione che preveda una preventiva ricognizione agli enti da sopprimere seguita da provvedimenti *ad hoc*, riformula l'emendamento 1.223 nel testo 2, prevedendo la soppressione del comma 31 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame.

Il presidente AZZOLLINI dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.223 (testo 2) e dichiara che i seguenti emendamenti all'articolo 2 sono inammissibili: 2.5, 2.8, 2.65, 2.66, 2.67, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.81, 2.82, 2.83, 2.99, 2.100, 2.116, 2.120 (limitatamente alla lettera b), 2.135, 2.137, 2.0.44, 2.0.45, 2.113.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti inerenti all'articolo 2, compresi gli aggiuntivi.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) illustra l'emendamento 2.1, volto a rendere più efficace la lotta all'evasione garantendo la congruità tra situazione patrimoniale e situazione reddituale, che differisce da analoghe proposte emendative, in quanto non si concentra su singoli cespiti, ma prende in considerazione il patrimonio mobiliare e immobiliare nella sua interezza. Si sofferma poi sull'emendamento 2.129, diretto a destinare alla riduzione della pressione fiscale le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione, a partire dal 2015.

Il senatore MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) illustra gli emendamenti 2.6 e 2.7, che rimodulano il contributo di solidarietà in relazione alla presenza di figli a carico, l'emendamento 2.13, che introduce la possibilità di sostituire al pagamento dell'imposta patrimoniale la sottoscrizione di titoli del debito pubblico, nonché l'emendamento 2.37, finalizzato ad assoggettare all'IVA i patrimoni che hanno usufruito del cosiddetto scudo fiscale.

Il senatore PERDUCA (*PD*) illustra gli emendamenti 2.12 e 2.14, che prevedono l'istituzione di un contributo ecologico sui consumi energetici non rinnovabili, nonché gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.17, che abrogano l'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi cattolici adibiti ad attività commerciali.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra l'emendamento 2.18, che modifica l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge in materia di giochi pubblici, sottolineando la gravità del problema della ludopatia. Illustra inoltre l'emendamento 2.32, volto a rendere più stringente la normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti. Dà poi conto dell'emendamento 2.115, diretto a prevedere che l'incremento delle aliquote fiscali e dell'addizionale sia abrogato, qualora l'ente raggiunga per due esercizi successivi gli obiettivi del piano di rientro.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) illustra gli emendamenti 2.31, 2.50 e 2.0.3, finalizzati a rendere più incisiva la lotta all'evasione fiscale, operando sulla normativa in materia di tracciabilità e prevedendo che alla dichiarazione dei redditi debba essere allegata una comunicazione sulla consistenza dei beni mobili e immobili detenuti nel periodo di imposta di riferimento.

Il senatore PERDUCA (*PD*) chiede di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti testé illustrati dal senatore Agostini.

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) illustra l'emendamento 2.34, che posticipa il termine entro cui i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiori a 2.500 euro devono essere estinti o adeguati a tale importo, e l'emendamento 2.35, che mira a ridurre l'utilizzo del contante.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra l'emendamento 2.49, che reca l'obbligo di dichiarare l'esistenza di conti in Svizzera e prevede che il Governo concluda con il Governo della Confederazione elvetica un accordo analogo a quelli stipulati tra quest'ultimo e la Germania e il Regno Unito. Dà quindi conto degli emendamenti 2.52 e 2.53, relativi al recupero delle somme non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie disposte nel 2002.

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) illustra l'emendamento 2.56, che prospetta un aumento dei trasferimenti alla Regione Sicilia corrispondente al minore gettito conseguente alla riduzione dell'aliquota sulle rendite finanziarie.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 2.138, al quale aggiunge la propria firma la senatrice BONFRISCO (*PdL*).

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) sottolinea il significato dell'emendamento 2.0.49, diretto a introdurre un'imposta sulle quote di patrimonio non corrispondenti al reddito percepito.

Il senatore LEGNINI (*PD*) aggiunge la sua firma all'emendamento 2.148. Si sofferma poi sull'emendamento 2.01, in materia di riorganizzazione dei servizi di riscossione.

Il senatore PASSONI (*PD*), commentando l'emendamento 2.0.6, sottolinea l'attenzione dei mercati finanziari anche sulla capacità del Paese di stimolare la crescita economica con misure di sostegno del lavoro autonomo e dell'occupazione giovanile.

La senatrice CARLONI (*PD*) dà conto dell'emendamento 2.0.7, diretto a sostenere fiscalmente le lavoratrici con figli.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra l'emendamento 2.0.8 che dispone una imposta straordinaria sulle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio, con un'aliquota aggiuntiva del 15 per cento.

Tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 2, compresi gli aggiuntivi, sono dati per illustrati.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle predette proposte emendative.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), relatore, dopo aver raccomandato l'accoglimento della proposta 2.2000, di contenuto redazionale, esprime un parere contrario sull'emendamento 2.0.6 che prospetta una impostazione radicalmente diversa da quella proposta dal Governo. In materia di tracciabilità, ritiene che la soglia di 1.500 euro rappresenti un livello

accettabile: un ulteriore irrigidimento per i piccoli pagamenti, senza prevedere il cosiddetto conflitto di interessi, non produrrebbe risultati apprezzabili nel contrasto all'evasione fiscale. Esprime un parere favorevole sulle proposte relative al recupero delle somme non versate e dovute per sanatorie e condoni fiscali, a condizione che il gettito vada a rafforzare la manovra e non sia utilizzato per compensare maggiori spese o minori entrate. Non condivide le proposte relative alla rivalutazione dei crediti e all'accesso al credito, in quanto vengono proposte congiuntamente.

A proposito della convenzione con la Svizzera, valuterebbe positivamente un eventuale ordine del giorno volto a ribadire l'impegno del Governo ai fini dell'effettiva conclusione dell'accordo.

Sull'emendamento 2.129 (analogo al 2.130) esprime un tendenziale favore, in quanto destinato a realizzare un miglioramento netto dei saldi finanziari.

Il sottosegretario GENTILE si pronuncia in modo conforme al relatore ed esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.2000.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, compresi gli aggiuntivi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 2.1 è respinto. Con separate votazioni vengono respinti anche gli emendamenti fino al 2.9.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LEGNINI (*PD*), sono respinti l'emendamento 2.10, e le proposte emendative fino al 2.17.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MASCITELLI (*IdV*), al quale replica il PRESIDENTE relatore, è respinto l'emendamento 2.18. Sono respinti anche gli emendamenti fino al 2.22. L'emendamento 2.23 è approvato, mentre sono respinte le proposte fino al 2.30.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LEGNINI (*PD*), che insiste sull'esigenza di ridurre significativamente la soglia della tracciabilità, è respinto l'emendamento 2.31.

Successivamente, sono respinti gli emendamenti fino al 2.35. L'emendamento 2.36 è accolto, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore LATRONICO (*PdL*) e contraria dei senatori MASCITELLI (*IdV*) e LEGNINI (*PD*). Gli emendamenti fino al 2.48 sono respinti.

Il senatore MORANDO (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, si riserva di trasformare l'emendamento 2.49 in un ordine del giorno e ne propone l'accantonamento.

Il PRESIDENTE accantona l'emendamento 2.49.

Gli emendamenti 2.50, 2.51 e 2.52 sono respinti, mentre è accantonato l'emendamento 2.53. Sono respinti gli emendamenti fino al 2.79. L'emendamento 2.80 (testo 2) è accolto. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti fino al 2.101, mentre è accantonata la proposta 2.102 (testo 3).

Vengono poi respinti gli emendamenti fino al 2.105.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.106 (testo 2); il senatore GIARETTA (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sullo stesso, mentre il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) dichiara la sua astensione.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.106 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto.

Successivamente, sono respinti gli emendamenti fino al 2.114, nonché l'emendamento 2.115 previo chiarimento del presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) richiesto dal senatore MASCITELLI (*IdV*).

Anche le proposte fino al 2.118 sono respinte, mentre è accolto il 2.119 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte infine che verrà posto ai voti l'emendamento 2.120, per la sola parte dichiarata ammissibile.

Con apposita votazione la Commissione respinge l'emendamento 2.120 limitatamente alla parte dichiarata ammissibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata alle ore 14,30, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,45.

**NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2887**

1.196 (testo 2)

LATRONICO

Al comma 26, sostituire le parole da: «in luogo» fino a: «Comune», con le seguenti: «è sufficiente una determina dirigenziale da sottoporre al visto di legittimità del Segretario generale del Comune».

1.223 (testo 2)

PASTORE, TANCREDI, MALAN

Sopprimere il comma 31.

1.1000 testo corretto/45

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 12 quater, aggiungere il seguente:

"12-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole "agli effetti dell'IVA" aggiungere le parole: "iscritte alla CCIAA da almeno 1 anno, che dimostrino una effettiva operatività con particolare riferimento all'IVA".

1.1000 testo corretto/46

BONFRISCO, PICHETTO FRATIN, ZANETTA, FANTETTI, LENNA, PASTORE, TANCREDI, LATRONICO

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al «Conseguentemente», apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 36-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) alla lettera b), le parole "per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre

cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle cooperative di cui alla Sezione II del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni"»;

b) sostituire il capoverso 36-ter con il seguente:

«36-ter. All'articolo 6, comma 1) del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali";

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le società cooperative per le quali la misura degli utili netti annuali da destinare a riserva legale è stabilita dall'articolo 37 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 6 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla medesima misura"».

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3,00 euro. Sono esenti dall'imposta i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola INPS e di codice fiscale».

1.1000 testo corretto/47

Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 1.1000 (Testo corretto), al «Conseguentemente», apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 36-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* alla lettera *b)*, le parole "per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle cooperative di cui alla Sezione II del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni"»;

b) sostituire il capoverso 36-ter con il seguente:

«36-ter. All'articolo 6, comma 1) del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali";

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le società cooperative per le quali la misura degli utili netti annuali da destinare a riserva legale è stabilita dall'articolo 37 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 6 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla medesima misura"».

Consequentemente all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3,00 euro. Sono esenti dall'imposta i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola INPS e di codice fiscale».

1.1000 (testo corretto 2)

IL RELATORE

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo;

al comma 12, le parole: «al 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «alla totalità»;

dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.

12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione di comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni", sono inserite le seguenti: "e dei Consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti passivi", sono inserite le seguenti: "nonché ai relativi Consigli tributari";

b) al comma terzo, la parola: "segnala", è sostituita dalla seguente: "ed il Consiglio tributario segnalano";

c) al comma quarto, la parola: "comunica" è sostituita dalle seguenti: "ed il Consiglio tributario comunicano";

d) al quinto comma, la parola: "può", è sostituita dalle seguenti: "ed il Consiglio tributario possono";

e) in fine, è aggiunto il seguente comma:

"Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabili criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, anche con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza".

12-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-*bis* non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei Comuni, dei Consigli tributari».

Conseguentemente, all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014.».

in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

«36-*bis*. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b-*bis*), le parole "per la quota del 55 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 65 per cento".

36-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge del 15 aprile 2002, n. 63, le parole "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali".

36-quater. Le disposizioni di cui ai commi *36-bis* e *36-ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi *36-bis* e *36-ter*.

36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione.

36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma *36-quinquies* e provvedono al relativo versamento.

36-septies. Il comma *36-sexies* trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.

36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma *36-quinquies* e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma *36-quinquies*, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da *36-quinquies* a *36-octies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da *36-quinquies* a *36-octies*.

36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

36-undecies. Il comma *36-decies* trova applicazione anche qualora nell'arco temporale di cui al precedente comma, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.

36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi *36-decies* e *36-undecies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma *26-decies* e *36-undecies*.

36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *h-bis*), è inserita la seguente: "*h-ter*) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore".

36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *h-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma *36-quaterdecies* l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al trenta per cento della differenza di cui al comma *36-quinquiesdecies*. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente

periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinquiesdecies*, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

36-*septiesdecies*. L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

36-*duodevicies*. Le disposizioni di cui ai commi da 36-*terdecies* a 36-*septiesdecies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-*terdecies* a 36-*septiesdecies*.

36-*undevicies*. Nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto sono obbligatoriamente indicati gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo d'imposta.

36-*vicies*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate può procedere, sulla base dei dati di cui al comma 36-*undevicies*, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire, alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.

36-*vicies semel*. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera *rr*).

36-*vicies bis*. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

- a*) all'articolo 2 è soppresso il comma 3;
- b*) all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), le parole: "a lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro trentamila";
- c*) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), le parole: "a lire tre miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro un milione";
- d*) all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), le parole: "a lire duecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro cinquantamila";
- e*) all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), le parole: "a lire quattro miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro due milioni";
- f*) all'articolo 5, comma 1, le parole: "a lire centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti "a euro trentamila";
- g*) all'articolo 8, è soppresso il comma 3;
- h*) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10-*quater* del presente decreto, qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a tre milioni di euro, non trova

applicazione l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale";

i) all'articolo 13, le parole: "alla metà" sono sostituite dalle seguenti "ad un terzo";

l) all'articolo 17, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo.";

m) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai precedenti commi 1 e 2.".

36-*vicies ter*. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, le sanzioni amministrative previste degli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà».

2.13 (testo 2)

MUSSO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Sui patrimoni mobiliari e immobiliari pari o superiori a 5 milioni di euro è dovuto, a partire dal 2011, un'imposta pari allo 0,6 per cento del valore dei parametri stessi, pari la parte compresa fra 5 e 10 milioni di euro, e dell'1 per cento per la parte eccedente 10 milioni.

2-*ter*. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta patrimoniale possono optare, entro il limite del 50 per cento dell'imposta dovuta, per la sottoscrizione di un'emissione speciale di titoli del debito pubblico per un valore nominale pari al triplo dell'imposta dovuta, manifestando tale volontà all'atto del versamento dell'imposta.

2-*quater*. I titoli di cui precedente comma hanno scadenza decennale, e remunerazione pari al tasso di inflazione accertato per l'anno solare precedente l'emissione aumentato di 0,5 punti percentuali.

2-*quinquies*. Il soggetto che ha optato per questa soluzione, al momento dell'assegnazione dei titoli provvede al saldo della differenza fra il valore nominale dei titoli sottoscritti e la quota dell'imposta versata in relazione alla quale abbia esercitato l'opzione di cui al comma 2-*bis*».

2.80 (testo 2)

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e: "spettano", sono sostituite rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite"»;

«12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole da "spettano" a "venditore" sono sostituite dalle seguenti: le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica"».

2.106 (testo 2)

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 35, è aggiunto il seguente:

«35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

2.119 (testo 2)

CORONELLA, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, al comma 2, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 4) dopo le parole: "successive modificazioni", sono aggiunte le seguenti: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)";

b) al punto 5), capoverso 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole: "parenti fino al terzo grado", sono sostituite dalle seguenti: "parenti fino al secondo grado"».

2.135 (testo 2)

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-*quater*) è aggiunta la seguente:

"l-*quinquies*) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997;"».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo...-bis

Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Ser-

vizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

2.2000

IL RELATORE

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, sostituire le parole: «dell'imposta di consumo» con le seguenti: «dell'accisa»;

ai commi 7, lettera b), 13, lettera b), 14, 17, 19, lettere a), b) e c) e 23, dopo le parole: «168-bis» inserire le seguenti: «comma 1»;

al comma 26, sostituire le parole: «delle disposizioni di cui al comma 8», con le seguenti: «delle disposizioni di cui al comma 11»;

al comma 31, sostituire le parole: «organismi e fondi di cui al primo periodo del presente comma», con le seguenti: «organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a)».

3.117 (testo 2)

LATRONICO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Nel quadro regolatorio di cui al comma 12, al fine di conseguire la immediata acquisizione dei relativi proventi monetari, l'intera procedura di alienazione dei beni di cui all'articolo 8 comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, in legge 2 agosto 2011, n. 130, deve essere conclusa entro il 15 dicembre 2011 con il trasferimento dei beni ivi indicati agli acquirenti. Per le vendite effettuate dopo il 15 dicembre 2011, i relativi proventi monetari sono riassegnati integralmente al fondo ammortamento titoli di Stato».

6.15 (testo 3)

FLERES

I commi 2 e 3, ferma restando la vigenza delle norme indicate nel medesimo comma 2, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 gennaio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentire le categorie interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi».

3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria».

6.0.5 (testo 2)

PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art 6-bis.**

1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso, anche per le finalità ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva la facoltà di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dall'attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Plenaria**577^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di Relatore, informa che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 01.1. L'emendamento 01.1 (testo 2) viene pertanto messo immediatamente in distribuzione.

Il senatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) giudica di grande rilievo la convergenza che si va registrando tra il presidente relatore e l'opposizione per addivenire a proposte condivise su taluni temi principali. Ciò consentirà ai lavori della Commissione di procedere con maggiore rapidità ed efficacia. Proprio con questa finalità, ritira tutti gli emendamenti a propria firma, eccezion fatta per le proposte 6.0.23, 7.0.70, 6.15 (testo 3), 13.42, nonché i subemendamenti a propria firma riferiti all'emendamento 16.1000. Specifica che gli emendamenti 12.5, 12.11 e 12.13 si considerano inclusi in quelli ritirati, facendo tuttavia presente che essi tendono solamente all'eliminazione di refusi del testo.

Auspica in conclusione che anche da parte dell'opposizione possa procedersi analogamente al ritiro degli emendamenti che non intervengono sulle principali tematiche oggetto di confronto.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) dichiara la disponibilità della propria parte politica a concentrare l'esame parlamentare sui temi più importanti.

Il PRESIDENTE RELATORE prende atto positivamente della volontà politica espressa dal senatore Fleres.

Avverte quindi che si passa alla votazione degli emendamenti, a partire dalla proposta 2.121.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 2.121 a 2.128.

Il PRESIDENTE RELATORE propone quindi una riformulazione degli identici emendamenti 2.129 e 2.130, che vengono pertanto accantonati dalla Commissione.

Con successive distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti da 2.131 a 2.136.

Il PRESIDENTE RELATORE ricorda che l'emendamento 2.137 era già stato dichiarato inammissibile.

Ha quindi la parola il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), il quale riformula l'emendamento 2.138 nell'emendamento 2.138 (testo 2), onde precisare che le attestazioni di regolarità delle imprese ivi menzionate riguardano tanto il profilo contributivo quanto quello fiscale, con particolare riferimento all'IVA. Sollecita l'approvazione dell'emendamento, poiché si tratta di una misura rilevante per il contrasto alle frodi sull'imposta sul valore aggiunto.

Il senatore MORANDO (*PD*) paventa il rischio di produrre una sostanziale autorizzazione a talune imprese a non corrispondere l'IVA, ovvero di danneggiare le aziende non iscritte alla Camera di commercio, industria e artigianato da almeno un anno. Chiede pertanto che venga effettuato da parte del rappresentante del Governo un approfondimento sul punto, che possa chiarire i contenuti dell'emendamento.

La Commissione conviene pertanto di accantonare l'emendamento 2.138 (testo 2).

Il PRESIDENTE RELATORE ricorda che gli emendamenti 2.139 e 2.140 sono stati testé ritirati dal senatore Fleres.

Con separate votazioni sono poi respinti l'emendamento 2.141 e tutti i successivi emendamenti modificativi dell'articolo 2.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Previa verifica del numero legale per deliberare, richiesta dal senatore AGOSTINI (*PD*), viene altresì respinto l'emendamento 2.0.3.

Con successiva votazione viene quindi respinto l'emendamento 2.0.4.

Ha quindi la parola il senatore PERDUCA (*PD*) per sollecitare l'approvazione dell'emendamento 2.0.5. Fa osservare che la proposta reca l'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI per gli immobili della Chiesa cattolica. Si tratta di eliminare uno storico privilegio, contribuendo positivamente ai bilanci delle amministrazioni comunali e superando i rilievi mossi sulla configurabilità di illeciti aiuti di Stato. Chiede altresì la verifica del numero legale in occasione della votazione dell'emendamento.

Presente il numero legale per deliberare, l'emendamento 2.0.5 viene respinto, con il voto di astensione del senatore MASCITELLI (*IdV*).

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, avverte che si riprende l'esame delle proposte emendative 2.129 e 2.130, precedentemente accantonate.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*), accedendo alla proposta del presidente relatore, riformula l'emendamento 2.129 nell'emendamento 2.129 (testo 2).

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) chiede chiarimenti sui contenuti dell'emendamento così come riformulato, con particolare riferimento alle previsioni sull'entità delle maggiori entrate previste dal decreto e all'utilizzo delle stesse.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) specifica che l'emendamento prevede due distinte previsioni. La prima parte riguarda le maggiori entrate prodotte per effetto della manovra al netto di quelle necessarie per il mantenimento del pareggio di bilancio e la riduzione del debito, senza quantificarle preventivamente e riservandole all'Erario. La seconda parte riguarda invece i proventi derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) prende atto della non individuazione a priori dell'entità delle maggiori entrate prodotte dal decreto mentre, con riferimento alla seconda parte dell'emendamento, propone un'anticipazione dall'anno 2014 all'anno 2012 della prevista modifica dei contenuti del Documento di economia e finanza.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) rileva come le risultanze attualmente disponibili sui proventi del contrasto all'evasione fiscale risultino suddivise per settore e rendano difficoltosa l'enucleazione dell'emersione di base imponibile con effetti permanenti rispetto a quella *una tantum*. Al

di là del dato complessivo, pertanto, il senso dell'emendamento è quello di imporre per il futuro l'indicazione nell'ambito del Documento di economia e finanza di una cifra numerica sulle maggiori entrate per contrasto all'evasione in termini permanenti. L'effetto non potrà che prodursi a partire dal 2014 in virtù della proiezione temporale del Documento di economia e finanza.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) prende atto con soddisfazione dei chiarimenti testé forniti dal senatore Nicola Rossi e preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.129 (testo 2).

Interviene quindi il senatore LEGNINI (*PD*) per ricordare come già nella legge finanziaria per il 2007 fosse stata prevista la specifica destinazione delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale a finalità di alleggerimento del carico tributario, senza tuttavia che tale prescrizione sia stata in concreto attuata per lo scadere della legislatura. Per quanto concerne poi, specificamente, i contenuti dell'emendamento in discorso, evidenzia come la riformulazione adottata dal senatore Rossi attenui la portata delle disposizioni.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) conviene sull'osservazione per cui l'emendamento 2.129 (testo 2) come riformulato ha una portata cogente inferiore rispetto al testo originario e, tuttavia, ne sollecita egualmente l'approvazione. Richiama l'importanza di prescrivere per l'Esecutivo l'indicazione di un dato numerico relativo alla valutazione delle maggiori entrate permanenti per il contrasto all'evasione fiscale, che si accompagna alla obbligatoria destinazione di tali maggiori entrate ad un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) accetta a sua volta la proposta del presidente relatore e riformula l'emendamento 2.130 nell'emendamento 2.130 (testo 2). Fa tuttavia presente come il senso dell'emendamento sia quello di costituire un impegno per il Governo ad operare nel senso di riforme strutturali. Pertanto, le prescrizioni ivi contenute non dovrebbero essere eccessivamente affievolite.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) ribadisce come, a proprio avviso, gli identici emendamenti 2.129 (testo 2) e 2.130 (testo 2) dovrebbero comunque essere approvati, poiché essi contengono il dato fondamentale dell'impegno del Governo di ridurre la pressione fiscale complessiva mediante un deciso contrasto all'economia sommersa. Osserva altresì che nella legge finanziaria per il 2007 tale obbligo di destinazione alla riduzione strutturale della pressione fiscale non veniva invece esplicitato.

Il PRESIDENTE RELATORE esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti 2.129 (testo 2) e 2.130 (testo 2).

Il senatore MORANDO (*PD*) condivide l'importanza degli emendamenti in discorso, la cui approvazione potrà costituire un segnale importante anche per gli osservatori economici italiani e stranieri. L'istituzione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale rappresenta una novità di grande rilievo che produrrà effetti positivi a favore dei contribuenti anche, e soprattutto, dopo il raggiungimento del pareggio del bilancio.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi approvati all'unanimità gli identici emendamenti 2.129 (testo 2) e 2.130 (testo 2).

Il PRESIDENTE RELATORE pone quindi in votazione l'emendamento 2.2000, in precedenza accantonato, che risulta approvato.

Il PRESIDENTE RELATORE avverte poi che si riprende l'esame dell'emendamento, già accantonato, 2.102 (testo 3).

Ha la parola per sollecitare l'approvazione del citato emendamento il senatore LATRONICO (*PdL*), insistendo sulle disposizioni che intervengono sulle procedure di reclutamento straordinario di giudici tributari.

Il senatore FERRARA (*CN-Io Sud-FS*) sottolinea l'esigenza di garantire l'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati alla data di scadenza del bando di concorso.

Il senatore LUSI (*PD*) si sofferma quindi sulle modifiche al codice di procedura civile, che riguardano l'indicazione da parte del difensore, oltre che del proprio indirizzo di posta elettronica certificata anche del recapito fax, nonché l'allegazione nel ricorso dei riferimenti normativi della materia del contendere, le quali dovrebbero essere a suo avviso eliminate. Analogamente, suggerisce l'eliminazione della prescrizione di cui al capoverso 35-*sexies* dell'emendamento, in materia di mancata partecipazione al procedimento della parte costituita.

Il PRESIDENTE RELATORE condivide i rilievi del senatore Lusi limitatamente all'eliminazione dell'onere di allegazione dei riferimenti normativi.

Il senatore PASTORE (*PdL*) fa presente che l'indicazione da parte del difensore del proprio recapito fax è altresì prevista dall'articolo 136 del codice del processo amministrativo.

Il senatore LATRONICO (*PdL*) riformula quindi l'emendamento 2.102 (testo 3) nell'emendamento 2.102 (testo 4), eliminando esclusivamente il riferimento all'allegazione all'atto della costituzione in giudizio dei riferimenti normativi.

Posto ai voti, previo parere favorevole del PRESIDENTE RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.102 (testo 4) viene approvato.

Con successive separate votazioni, vengono quindi respinti l'emendamento 2.0.6 e tutti i restanti emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Il PRESIDENTE RELATORE avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3. Dichiaro inammissibili gli emendamenti 3.110, 3.132, 3.133, 3.0.4, 3.0.18, 3.0.22, 3.0.23, 3.0.24 e 3.0.25.

Il senatore GIARETTA (*PD*) ritira l'emendamento 3.2 e aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 3.3. Avverte che all'emendamento 3.5 sono aggiunte la propria firma e le firme di tutti gli altri senatori che hanno sottoscritto l'emendamento 3.2. Sottoscrive, quindi, l'emendamento 3.9.

Illustra quindi l'emendamento 3.5, che propone la soppressione al comma 1 dell'inciso relativo alla prossima revisione dell'articolo 41 della Costituzione.

Osserva, infatti, come tale riferimento risulti ultroneo e fuorviante: il tema delle liberalizzazioni andrebbe affrontato in modo approfondito, con un'analisi distinta per i diversi settori produttivi e per la prestazione dei servizi.

Con riferimento anche a tutte le altre proposte emendative della propria parte politica riferite all'articolo 3, fa presente che l'opposizione sarebbe disponibile a contribuire attivamente all'individuazione di misure efficaci di rilancio dell'economia. Il riferimento è anzitutto alla liberalizzazione della prestazione dei servizi pubblici, che si tramuterebbe sollecitamente in un beneficio a livello di prezzi. Ulteriori ambiti sono quelli delle professioni, ove andrebbe analizzata l'idoneità dell'adozione della forma societaria oltre a tutti gli altri profili attinenti alla disciplina degli ordini e degli albi.

Richiama quindi la necessità di apertura di mercati quali quelli del gas, i cui prezzi non sono diminuiti anche in virtù dell'esistenza di posizioni dominanti. Inoltre, un intervento sul settore del trasporto ferroviario dovrebbe consentire la separazione della gestione della rete da quella del servizio, istituendo altresì un organismo autonomo di regolazione, per innalzare il livello qualitativo e renderlo proporzionato ai costi per gli utenti. Lo stesso discorso dovrebbe valere per la privatizzazione del servizio postale.

Ribadisce infine il fondamentale significato politico degli emendamenti presentati, la cui approvazione potrebbe certamente favorire un giudizio positivo e ricreare la fiducia dell'Unione europea e dei mercati finanziari.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra l'emendamento 3.22, richiamando l'attenzione del rappresentante del Governo sulla necessità di chiarire i contenuti dell'articolo 3 del decreto-legge in conversione, con particolare riferimento all'ipotesi che, stante l'attuale formulazione di tale articolo, sia possibile costituire una società di capitali per lo svolgimento di attività professionali tra loro diverse. In caso affermativo potrebbero essere ritirate alcune proposte emendative che in tal senso mirano a modificare lo stesso articolo 3. Fa quindi presente che i contenuti dell'articolo 3 andrebbero più opportunamente distinti in due parti: una relativa all'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche ed una rivolta specificamente alla riforma delle professioni.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) illustra l'emendamento 3.26, che mira ad impedire che l'accesso alle professioni sia assoggettato a restrizioni numeriche o territoriali.

Il senatore LEGNINI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 3.40, in base al quale il compenso per i praticanti deve essere corrisposto a titolo di borsa di studio ed è soggetto alle specifiche disposizioni fiscali in materia.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra l'emendamento 3.48, che esclude la limitazione riferita al committente pubblico nel caso in cui, mancando la determinazione consensuale al compenso, la liquidazione giudiziale dello stesso compenso è effettuata secondo le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della giustizia.

Il senatore GIARETTA (*PD*) illustra gli emendamenti 3.99 e 3.101, volti ad eliminare talune disposizioni che impediscono sostanzialmente l'accesso alle professioni.

Il senatore LATRONICO (*PdL*) ritira gli emendamenti 3.132 e 3.133, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne raccolga i contenuti.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.5, che recano disposizioni volte alla liberalizzazione dei servizi postali e del mercato dei trasporti, nonché norme finalizzate alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale.

Il senatore VITA (*PD*) illustra l'emendamento 3.0.11, che mira ad assicurare le condizioni per lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale per assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze stesse. A tale proposito rileva che l'impiego del modello del cosiddetto *beauty contest*, che assegna gratuitamente le frequenze *multiplex*, costituisce un ingiustificato regalo a quei soggetti che, a suo tempo, hanno approfittato della mancata regolamentazione del settore radiotelevisivo.

Il senatore LEGNINI (*PD*) sottoscrive ed illustra l'emendamento 3.0.13, in base al quale è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate del sistema degli ordini, secondo i modelli societari disciplinati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile.

Il senatore VITA (*PD*) illustra gli emendamenti 3.0.26 e 3.0.27, volti a risolvere talune problematiche evidenziate dall'associazione delle emittenti televisive locali conseguenti al passaggio dal sistema analogico al digitale terrestre.

Si procede di seguito alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore GALIOTO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) sottoscrive l'emendamento 4.14.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra gli emendamenti 4.18 e 4.19, che recano modifiche volte a migliorare l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al *referendum* popolare del 12 e 13 giugno 2011 ed alla normativa dell'Unione europea.

Il senatore LUSI (*PD*) illustra l'emendamento 4.41.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) illustra l'emendamento 4.0.7, che prevede che Comuni, Province e Regioni, che abbiano contratto un mutuo con la Cassa depositi e prestiti e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali, sono tenuti ad estinguerlo, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre 2012, anche trasferendo alla Cassa depositi e prestiti le unità immobiliari di proprietà.

Il senatore GIARETTA (*PD*) e la senatrice BONFRISCO (*PdL*) sottoscrivono l'emendamento 3.103 (testo 2).

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) sottoscrive l'emendamento 3.122.

Si procede quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati ad eccezione degli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.19, 3.32 (testo 2), 3.83, 3.93 e 3.122.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

È posto ai voti l'emendamento 3.1 che risulta respinto.

Sono posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, che risultano approvati.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 3.8 a 3.12.

La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 3.13 (testo 2).

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 3.14 a 3.18, mentre l'emendamento 3.19 risulta approvato.

Con voti distinti sono poi distinti gli emendamenti 3.20 e 3.21.

Prima che si proceda alla votazione dell'emendamento 3.22 il senatore MORANDO (*PD*) interviene incidentalmente per sollecitare un chiarimento da parte del Governo sui contenuti dell'articolo 3; in particolare, occorrerebbe comprendere se secondo le disposizioni in esso previste sia ad oggi possibile in Italia costituire una società di capitali per l'esercizio di attività libero-professionali diverse e se le norme vigenti consentano la costituzione di società di professionisti con l'apporto di capitali da parte di soci non professionisti che, tuttavia, non possono svolgere il ruolo di amministratori.

Il senatore PASTORE (*PdL*) osserva che il testo dell'articolo 3 sancisce un'apertura del mercato nazionale delle professioni anche ai professionisti esteri e che la questione posta dal senatore Morando, vada risolta alla luce della tipologia di attività professionale svolta.

Il sottosegretario GENTILE fa presente che il Governo si riserva di dirimere le questioni relative ad eventuali restrizioni diverse da quelle indicate nel comma 9 dell'articolo 3, con l'apposito regolamento di cui al comma 10 dello stesso articolo.

La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 3.22.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 3.23 a 3.31, mentre l'emendamento 3.32 (testo 2) risulta approvato.

Sono quindi posti separatamente ai voti agli emendamenti da 3.33 a 3.51 che risultano respinti.

La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle 19,45.

La Commissione riprende la votazione dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, respingendo all'esito di separate votazioni gli emendamenti da 3.52 a 3.66.

La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 3.67.

Con votazioni distinte sono respinti gli emendamenti da 3.68 a 3.82, mentre risulta approvato l'emendamento 3.83.

All'esito di votazioni distinte gli emendamenti 3.84 e 3.85 sono respinti.

La Commissione conviene di accantonare temporaneamente gli emendamenti 3.86 e 3.87 di identico contenuto.

Sono quindi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti da 3.88 a 3.92.

La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 3.93.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti da 3.94 a 3.102.

La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 3.103 (testo 2).

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 3.104 a 3.117.

La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 3.117.

All'esito di distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 3.118 a 3.121.

La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 3.119.

Previa la dichiarazione di voto del senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), l'emendamento 3.122 è posto ai voti e quindi approvato.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 3.134 a 3.136.

La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

Con votazioni distinte sono respinti gli emendamenti da 3.0.1 a 3.0.9.

Il senatore VITA (*PD*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 3.0.10 e 3.0.11, sottolineando la gravità del fatto che il Governo rinunci a proventi superiori al miliardo di euro derivanti dall'assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, optando per il modello del *beauty contest*.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti da 3.0.10 a 3.0.25.

Il senatore VITA (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.0.26.

Con distinte votazioni sono quindi respinti i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

Si procede quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati ad eccezione della prima parte dell'emendamento 4.7, relativo al comma 2.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

L'emendamento 4.38 è dichiarato inammissibile.

Con votazioni distinte sono respinti gli emendamenti da 4.1 al 4.6.

Il senatore LUSI (*PD*) chiede che l'emendamento 4.7 sia posto in votazione per parti separate, votando da prima la parte relativa alla modifica del comma 2, e successivamente la parte relativa alla modifica del comma 4 ed alla soppressione del comma 5.

Il PRESIDENTE pone ai voti la prima parte dell'emendamento 4.7 relativo alla modifica del comma 2 che risulta approvata.

È posta quindi ai voti la seconda parte dell'emendamento 4.7 relativa alla modifica del comma 4 ed alla soppressione del comma 5 che risulta respinta.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 4.8 a 4.40.

La Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 4.41.

Con distinte votazioni sono respinti i restanti emendamenti all'articolo 4.

La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

All'esito di distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 4.0.1 a 4.0.6.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) fa incidentalmente presente che il contenuto dell'emendamento 4.0.7, analogo ad un emendamento all'articolo 19 a sua firma, risulta condivisibile per le finalità di riduzione del debito degli enti territoriali attraverso la valorizzazione degli immobili da questi detenuti.

Su richiesta del senatore Nicola ROSSI (*Misto*), la Commissione conviene di accantonare temporaneamente l'emendamento 4.0.7.

Con votazioni distinte sono quindi respinti tutti i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

Il RELATORE ed il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sulle riformulazioni degli emendamenti 2.138 e 2.53, precedentemente accantonati.

Gli emendamenti 2.138 (testo 2) e 2.53 (testo 2) sono quindi posti separatamente ai voti, risultando approvati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), relatore, avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20,30, è posticipata alle ore 21,30.

La seduta termina alle ore 20,35.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2887

01.1 (testo 2)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DE LUCA, CABRAS, VITA, PINOTTI, GHEDINI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Revisione integrale della spesa pubblica*). – 1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il più efficace coordinamento delle attività delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare.

2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al precedente comma 1.

3. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle

finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.

Conseguentemente, all'articolo 1, premettere al comma 1 con i seguenti commi:

«1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base all'articolo 01 della presente legge, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

1-bis. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziata qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui all'articolo 21, comma 6, della citata legge n.196 del 2009. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per

finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. È soppresso il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011.

1-ter. Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.

2.53 (testo 2)

MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo Equitalia provvedono, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.

5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al precedente comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al concono.

2.102 (testo 4)

LATRONICO

Dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti commi:

«35-bis. All'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:

g) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono soppresse;

h) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e" inserire le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo";

i) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)»;

j) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;

k) al comma 6-bis, dopo la lettera e), sono inseriti i seguenti periodi: "Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";

l) al comma 6-quater, lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore indeterminabile".

35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 125, primo comma, aggiungete, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.";

b) all'articolo 136, dopo il terzo comma, inserire il seguente: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma".

35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole "codice fiscale" inserire le parole "e dell'indirizzo di posta elettronica certificata";

All'articolo 18, comma 4, dopo le parole "codice fiscale" inserire le parole "e dell'indirizzo di posta elettronica certificata";

All'articolo 22, comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: "all'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso".

35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle controversie instaurate» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti iscritti a ruolo»;

b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi".

35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"».

2.129 (testo 2)

Nicola Rossi

Sostituire il comma 36, con il seguente:

«36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese».

2.130 (testo 2)

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

Sostituire il comma 36, con il seguente:

«36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza conterrà una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese».

2.138 (testo 2)

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-bis. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "agli effetti dell'IVA" aggiungere le parole: "iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,"».

16.1000/5 (testo 2)

LUSI

All'emendamento 16.1000, sostituire i commi da 2 al 26 con i seguenti:

«2. I Comuni di cui al comma 1 si costituiscono in Unione di Comuni ai sensi dell'articolo 32, decreto legislativo n. 267 del 2000. Costituiscono organi dell'Unione di Comuni:

- 1) il Presidente dell'Unione di Comuni;
- 2) la Giunta dell'Unione di Comuni;
- 3) il Consiglio dell'Unione di Comuni;
- 4) i Sindaci dell'Unione di Comuni.

3. Il Presidente dell'Unione di Comuni viene eletto a suffragio universale e diretto dagli abitanti dell'Unione di Comuni, unitamente al Consiglio dell'Unione. Svolge nell'Unione tutte le funzioni previste per il Sindaco comunale nel decreto legislativo n. 267 del 2000, fatto salvo quanto previsto per i Sindaci dell'Unione di Comuni, oltre che le funzioni vicarie di Sindaco nei Comuni dell'Unione nel caso di assenza o impedimento o dimissioni dei Sindaci dei Comuni dell'Unione. La sfiducia votata nei confronti del Presidente dell'Unione comporta la decadenza degli organi dell'Unione e dei Sindaci dei Comuni dell'Unione.

4. La Giunta dell'Unione di Comuni è costituita dai Sindaci dell'Unione di Comuni ed esercita tutte le funzioni spettanti alla Giunta nell'ambito dell'Unione e dei Comuni dell'Unione. Nel caso in cui il numero dei componenti della Giunta sia in numero pari, il voto del Presidente dell'Unione conta per due. I Sindaci dell'Unione di Comuni svolgono funzioni vicari e del Presidente dell'Unione, secondo l'ordine delle preferenze ricevute nelle elezioni a Sindaco.

5. Il Consiglio dell'Unione di Comuni è composto da un numero di consiglieri pari a quello dei Comuni di pari dimensione demografica. Viene eletto a suffragio universale e diretto dagli abitanti dell'Unione di Comuni, unitamente al Presidente dell'Unione. Svolge le funzioni previste con l'articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nell'ambito dell'Unione e dei Comuni dell'Unione. Fanno parte del Consiglio oltre ai Consiglieri, i Sindaci dei Comuni, con voto limitato ai seguenti atti fondamentali:

- Statuto dell'Unione;
- Regolamenti dell'Unione;
- Mozione di sfiducia verso il Presidente dell'Unione.

6. I Sindaci dei Comuni dell'Unione vengono eletti contestualmente al Consiglio e al Presidente dell'Unione di Comuni. Svolgono nei propri Comuni le funzioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che non siano riconducibili alla competenza degli organi dell'Unione. Nel caso di dimissioni o decadenza nel corso del proprio mandato, si procede alla elezione di un nuovo Sindaco che dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente dell'Unione. Il candidato a Sindaco del Comune può contemporaneamente essere candidato alla Presidenza dell'Unione.

7. A ciascuna Unione di cui al comma 2 aderiscono i Comuni contermini con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nei quali il turno elettorale si svolga successivamente alle elezioni che hanno determinato la costituzione dell'Unione. A tal fine:

a) gli elettori dei Comuni non aderenti ad alcuna Unione entro i 90 giorni successivi alla costituzione dell'Unione decidono con *referendum* se aderire immediatamente alla Unione o Unioni contermini già costituite. Nel caso di immediata adesione, il Sindaco già eletto costituisce organo dell'Unione e gli organi dell'Unione svolgono le proprie funzioni anche

per il Comune aderente. Nel caso in cui non ci si pronunci a favore dell'adesione immediata, nel Comune non aderente:

b) il Sindaco e gli organi già eletti continuano a svolgere le loro funzioni fino alla scadenza naturale del mandato, se antecedente al primo turno elettorale utile per il rinnovo degli organi dell'Unione, e fino al primo turno elettorale utile per il rinnovo degli organi dell'Unione le funzioni di Sindaco vengono svolte dal Sindaco del Comune già eletto, con adesione del Comune all'Unione già costituita;

c) nel caso della costituzione di più Unioni ulteriori contermini il Comune entra a far parte obbligatoriamente della Unione contermine con scadenza elettorale successiva a quella della prima Unione costituita e il Sindaco e gli organi già eletti continuano a svolgere le loro funzioni fino alla scadenza naturale del mandato, se antecedente al primo turno elettorale utile per il rinnovo degli organi dell'Unione, e fino al primo turno elettorale utile per il rinnovo degli organi dell'Unione le funzioni di Sindaco vengono svolte dal Sindaco del Comune già eletto.

8. All'unione di cui al comma 2, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 si applica la disciplina di cui al presente articolo.

9. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si costituiscono in Unione di Comuni secondo la disciplina prevista dal presente articolo, i Comuni contermini nei quali le elezioni si svolgano al primo turno elettorale utile successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendano comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici. Nella elezione degli organi si seguono le regole previste per i Comuni di popolazione pari a quella dell'Unione. In attesa della approvazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Unione, nella disciplina del funzionamento degli organi e delle funzioni dell'Unione vengono applicate le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti del Comuni di maggiore popolazione. Lo Statuto e i Regolamenti dell'Unione vengono approvati entro 6 mesi dalla costituzione dell'Unione, secondo il procedimento stabilito nel decreto legislativo n. 267 del 2000. Sono fatti salvi in ciascun Comune dell'Unione, salvo diversa determinazione degli organi dell'Unione, tutti i regolamenti edilizi e di pianificazione urbanistica vigenti al momento della costituzione dell'Unione.

10. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del co-

dice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2013, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

11. L'Unione svolge tutte le funzioni amministrative dei Comuni che la compongono, tenendo conto di quanto previsto per i Sindaci dei Comuni dell'Unione.

12. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di fare parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.

13. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.

14. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

15. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

16. A decorrere dalla data di cui al comma 10, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.

17. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, dopo le parole: "previsti dal regolamento", sono aggiunte le seguenti: "e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono esclusivamente in orario serale, salvo casi straordinari di eccezionale gravità, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione".

18. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono esclusivamente in orario serale, salvo casi straordinari di eccezionale gravità, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione».

19. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, le parole: «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento».

20. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: "fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune", sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole".

21. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: "le isole monocomune", sono sostituite dalle seguenti: "i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole".

22. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati", sono sostituite dalle seguenti: "5.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ed escluse le Unioni di Comuni costituite per effetto della legge di conversione del decreto-legge n. 138/2011"; le lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente:

"*b)* entro il 31 dicembre 2012 Con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009".

23. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adattarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

24. A partire dal Rendiconto di gestione per l'anno 2011, le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, viene stabilita la tipologia di spese da comprendere nell'elenco».

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 497 di venerdì 2 settembre 2011, seduta n. 575 (pomeridiana) della Commissione Bilancio, alle pagine 82-83, sostituire gli emendamenti 1.2000, 3.103 e 19.0.1000 con i seguenti:

1.2000

IL RELATORE

Al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo:

«e al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo delle aree sottoutilizzate, resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

3.103 (testo 2)

CICOLANI

All'articolo 3, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. In conformità alla direttiva del Parlamento europeo 2006/123/CE e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.».

19.0.1000

LENNA, CABRAS, FLERES, DIVINA, THALER AUSSERHOFER, TONINI, LUMIA, GALIOTO, SANNA, PEGORER, PITTONI, BLAZINA, SARO, PISTORIO, CAMBER, SANTINI, FERRARA, FOSSON, DELOGU, MASSIDA, PERTOLDI, PISANU

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni finali concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

L'attuazione delle disposizioni del presente decreto alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto del proprio statuto e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».
